



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°134 del 26/11/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.37 E 39 LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. PIETRO CODONI, DIRIGENTE DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL' ART, 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.101 del 16/10/2020

Il Procuratore Federale F. Fe il Procuratore Federale Aggiunto;
letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Presunta attività di prestanome svolta da Cedrini Antonio, allenatore di base, tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 per la società Nuova Pescia Romana 2004 (Campionato di Promozione), a favore di Codoni Pietro, non abilitato dal Settore Tecnico".
Esaminata la documentazione acquisita, e letta la relazione redatta dalla Procura, anche a seguito della proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati;
osservano quanto segue:
sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza la nota del 3 gennaio 2020, pervenuta alla Procura Federale, anche per il tramite del Settore Tecnico, in

cui il Presidente dell'A.I.A.C. del Lazio presentava gravi irregolarità nell'impiego di allenatori non abilitati; un esposto ricevuto via email, in data 9 Ottobre 2019, in ordine alla posizione del tecnico Cedrini Antonio e di Codoni Pietro, dirigente della società Nuova Pescia Romana 2004; osservava altresì la Procura che con il Comunicato Ufficiale n.274 del 26 giugno 2019 sono stati pubblicati gli accordi del procedimento, ai sensi dell'art.123 del C.G.S., di Pietro Codoni, Antonio Cedrini ed Alvaro Albanesi, nonché della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, in relazione a fattispecie analoghe a quelle in esame, con riferimento a comportamenti posti in essere nella stagione precedente 2018/2019.

È stata acquisita documentazione fotografica, esaminate le distinte di gara fino al 9 febbraio 2020 nelle quali veniva indicato, quasi sempre, Pietro Codoni quale massaggiatore ed Antonio Cedrini quale allenatore; sono stati altresì ascoltati diversi calciatori della squadra, il presidente, il sig. Codoni ed il sig. Cedrini.

I calciatori interrogati hanno dichiarato che nella stagione sportiva precedente le funzioni di allenatore venivano svolte dal dirigente Codoni; in data 14 febbraio 2020 veniva concessa dal Comitato Regionale Lazio la deroga per poter allenare al sig. Codoni, subito dopo le dimissioni del sig. Cedrini.

È risultato che il Codoni abbia operato come tecnico responsabile della prima squadra ben prima dell'essere autorizzato, fatto altresì accertato dal collaboratore della Procura nella gara del 9 febbraio 2020.

Da tutto sopra quanto riportato, la Procura ha rilevato che le condotte denunciate dall'A.I.A.C. appaiono comprovate e che, pertanto, per le violazioni poste in essere dal sig. Cedrini Antonio si procede con atto autonomo di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Per i motivi di cui sopra, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Pietro Codoni, per la violazione delle norme regolamentari a lui ascrivibili, per aver di fatto assunto fino al 14 febbraio 2020 in assenza della prescritta abilitazione, anche nel corso delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra ASD Nuova Pescia Romana 2004, partecipante al Campionato di Promozione, formalmente affidata al sig. Cedrini Antonio, nonché il Presidente della società sig. Alvaro Albanesi per aver consentito, o comunque non impedito, che il dirigente Codoni Pietro, inserito nelle distinte come massaggiatore, svolgesse senza il titolo abilitativo la funzione di allenatore; ha inteso deferire infine la società ASD Nuova Pescia Romana 2004 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il 15 ottobre 2020 era presente la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Maurizio Gentile mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente al proprio atto di deferimento, dichiarandone la bontà e mettendo in evidenza come dalle testimonianze agli atti appaiano evidenti le violazioni contestate ai deferiti, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità di questi ultimi e, per l'effetto, che fossero sanzionati come segue:

- Albanesi Alvaro, Presidente della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, mesi sei (6) di inibizione;
- Codoni Pietro, dirigente della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, mesi sei (6) di inibizione;
- ASD Nuova Pescia Romana 2004, euro 600,00 di ammenda.

L'esame delle carte del procedimento porta ad escludere la responsabilità del tesserato deferito e, di conseguenza, della società chiamata a rispondere oggettivamente della violazione addebitata allo stesso.

Dalle audizioni dei tesserati convocati dalla Procura Federale è emerso che l'allenatore Cedrini è stato sempre presente agli allenamenti ed alle gare ufficiali.

Dall'esame delle distinte di gara è risultato che il Cedrini è stato sempre indicato come allenatore, tranne che in una occasione in cui risultava assente.

Il Codoni, a sua volta, tesserato come dirigente - tecnico addetto alla prima squadra, è stato sempre presente nelle distinte di gara come massaggiatore, tranne che in una occasione in cui ha svolto le funzioni di dirigente accompagnatore.

Infine i tesserati auditi hanno confermato che il Codoni fosse sempre presente agli allenamenti

affiancando il Cedrini e svolgendo di fatto funzioni tecniche da allenatore.

Dalle audizioni non è però emerso chi materialmente desse la domenica la formazione negli spogliatoi e non è apparso nemmeno univocamente chi si occupasse di istruire i calciatori sulla tattica da seguire, marcature da effettuare, chi decidesse le sostituzioni, attività tipiche dell'allenatore in prima.

A fronte della presenza costante di un allenatore tesserato che non ha svolto certo la funzione tipica della "testa di legno", essendo stato sempre presente oltre che alle gare anche agli allenamenti, non pare univocamente superato dal Codoni il confine tra l'attività di un dirigente che collabori con l'allenatore in modo del tutto legittimo e l'esercizio abusivo dell'attività di allenatore coperta da un tecnico abilitato che, in effetti, non la eserciti.

Il regolamento nel settore dilettanti regionale non impone alle società di munirsi oltre che di un allenatore tesserato anche di altre figure tesserate con il settore tecnico quali l'allenatore in seconda, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri ecc. e quindi è prassi costante che all'allenatore si affianchino figure, indicate come dirigenti –tecnici, che lo coadiuvino nella gestione del gruppo squadra.

In questi frequentissimi casi possono verificarsi situazioni che si prestano ad interpretazioni non univoche, soprattutto quando il dirigente, per caratteristiche personali, sia esuberante e tenda ad occupare il ruolo dell'allenatore che, a sua volta, tollera questa invadenza.

In tal caso, però, nessuna violazione può essere ascritta né all'allenatore né al dirigente in quanto il rapporto di collaborazione può atteggiarsi in forma libera non essendo normato, né può censurarsi la società in quanto l'allenatore è comunque l'unico responsabile della conduzione tecnica, non soggetto a censure e correzioni su come ritenga di esercitare il proprio mandato.

Non va sottaciuto, nella fattispecie, che, dimessosi il Cedrini per motivi famigliari, la società ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per il Codoni di condurre la squadra sino al termine del campionato, pur non essendo tesserato, e lo stesso Codoni, come da norme, ha partecipato con successo al primo corso utile bandito dal settore tecnico che lo ha definitivamente abilitato alla funzione. Il quadro probatorio è quindi rimasto incerto e non sufficiente per l'affermazione di responsabilità dei deferiti che vanno quindi prosciolti dagli addebiti.

Tutto ciò premesso il Tribunale Sportivo Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dalle infrazioni rispettivamente ascritte.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del **29 ottobre 2020** ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: **LIVIO PROIETTI**

Componenti: **CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI**

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MACRELLI PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. FRANCESCO BORSATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO 1960 (già A.S.D. ALMA PARIOLI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

A seguito della segnalazione dell'AIAC Lazio e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Francesco Borsato avesse di fatto assunto il ruolo di allenatore della A.S.D. Alma Parioli pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione; secondo gli inquirenti, di tali fatti sarebbe responsabile altresì il sig. Massimiliano Macrelli, presidente della società, per avere acconsentito tale attività, nonché la A.S.D. Alma Parioli (oggi A.S.D. Real San Basilio 1960) per responsabilità diretta e oggettiva.

Inoltre, le responsabilità del presidente e della società sarebbero aggravate dalla recidiva specifica di cui all'art. 18 del CGS.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Francesco Borsato e Massimiliano Macrelli, per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e la A.S.D. Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960) ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del CGS.

All'udienza del 17.09.2020, il Tribunale preliminarmente rilevava che il deferimento era stato proposto nei confronti della società A.S.D. Alma Parioli dopo che questa aveva cambiato denominazione sociale in A.S.D. Real San Basilio 1960 e pertanto trasmetteva gli atti alla Procura Federale ordinando di rinnovare la notifica con la denominazione esatta e rinviava all'udienza del 29.10.2020, cui era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Francesco Borsato e Massimiliano Macrelli fossero sanzionato con 4 mesi di inibizione ciascuno e la società A.S.D. Alma Parioli con € 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento non risultano adeguatamente provati dall'istruttoria espletata né dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti dovranno essere prosciolti.

A ben vedere, infatti, la Procura ha prodotto solo degli articoli di stampa nei quali il sig. Borsato è genericamente definito come allenatore e delle foto tratte da un video su Youtube, ma tali documenti hanno valore solamente indiziario, non sufficienti a raggiungere la piena prova della colpevolezza del deferito.

Il video difatti (peraltro non prodotto materialmente, ma solo con l'indicazione di un link) non offre la certezza che la persona ripresa sia il sig. Borsato e gli articoli di stampa sono provenienti da soggetti terzi che avrebbero dovuto confermare le circostanze in sede di audizione specificando come avevano preso contezza dei fatti e come potevano identificare il loro autore univocamente con il deferito.

Peraltro non risulta nemmeno acquisita o indagata la circostanza relativa alla presenza o meno di

allenatore abilitato per il campionato di cui si discute né sono state svolte audizioni dei tesserati della società deferita, avendo la Procura di fatto solo inoltrato quando allegato dall'esposto dell'A.I.A.C..

Mancando una compiuta prova sui fatti contestati, i deferiti andranno senz'altro prosciolti da ogni addebito.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dalle violazioni loro ascritte.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO PAGAVINO, TESSERATO A.I.A. DELLA SEZIONE DI CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dell'esposto della società ASD Anguillara Calcio del 11.2.2020; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all'incontro "ACD Real Campagnano – ASD Anguillara Calcio", disputata in data 9.2.2020 e valevole per il Campionato di I categoria. Alla luce delle risultanze, ha ritenuto che il sig. Mirko Pagavino, Direttore di Gara in occasione dell'espulsione comminata ai danni del Sig. Andrea Pasqualucci (tesserato con quest'ultima società) le seguenti espressioni "ora vi faccio perdere la partita" e "questa partita voi non la vincerete mai", rivolgendosi ai giocatori e ai dirigenti della predetta squadra. Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mirko Pagavino della violazione dell'art. 4 C.G.S..

All'udienza del 29.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino nonché personalmente il deferito ed il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 3 mesi di sospensione. Il deferito, personalmente, rilevava come dopo il gol tutti i componenti dell'Anguillara erano entrati in campo e il sig. Pasqualucci colpiva sulla testa un avversario che veniva espulso.

Negava, comunque i fatti contestati precisando che nessuno dei componenti delle due società li aveva segnalati e che erano giunti alla sua attenzione solo dopo aver visto un post su Facebook.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato. In tutte le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dai tesserati della società ASD Anguillara Calcio, infatti, vengono descritti i fatti contestati in maniera precisa e concordante, senza che anzi alcun dubbio sulla loro genuinità. Peraltro, anche l'allenatore del Campagnano conferma che qualche tesserato avversario, al termine della partita, aveva riferito le frasi proferite dall'arbitro: questo conferma l'ipotesi accusatoria ed esclude recisamente che le dichiarazioni possono essere il frutto di un accordo a posteriori per colpire l'arbitro. Il fatto contestato solo apparentemente risulta essere lieve, in quanto il deferito può aver ingenerato nei tesserati dell'Anguillara il sospetto di star alterando il regolare svolgimento della partita, contravvenendo ai più basilari precetti di lealtà e continenza richiesti a tutti i tesserati, il cui rispetto deve essere ancora più stringente da chi è parte della classe arbitrale, visto il suo ruolo di terzietà e, in fin dei conti, di garanzia. Ciò ancor di più, atteso che l'episodio è avvenuto al 47° del secondo tempo, subito dopo il gol che aveva portato in vantaggio l'Anguillara che sarebbe stata raggiunta poco dopo su calcio di rigore al 52° minuto. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale, quindi, appaiono congrue in relazione all'entità dei fatti acclarati.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito Mirko Pagavino responsabile degli addebiti ascritti e, per l'effetto, di sanzionarlo con la sospensione per mesi tre (3).

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli